

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6144 del 16/11/2017
Oggetto	D.Lgs. n. 387/03 e L.R. 26/04 - Società individuale Malizia Marco, domanda di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "idroelettrico" ad acqua fluente di potenza idraulica nominale media di concessione pari a 99,76 kW da realizzarsi sul fiume Bidente, località Gualdo, in Comune di Meldola. Istanza in concorrenza con quella presentata dalla ditta Energie e Servizi S.r.l. nel medesimo sito - DINIEGO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6369 del 16/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sedici NOVEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

OGGETTO: D.Lgs. n. 387/03 e L.R. 26/04 – Società individuale **Malizia Marco**, domanda di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "idroelettrico" ad acqua fluente di potenza idraulica nominale media di concessione pari a **99,76 kW** da realizzarsi sul fiume Bidente, località Gualdo, in Comune di Meldola. Istanza in concorrenza con quella presentata dalla ditta Energie e Servizi S.r.l. nel medesimo sito - **DINIEGO**

IL DIRIGENTE

DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA DI ARPAE

Visti:

- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"* e ss. mm. e ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e ss. mm. e ii.;
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 *"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali"*;
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 *"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"*;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"* e ss. mm. e ii.;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss. mm. e ii.;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)"*;
- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 *"Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"*;
- la Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas *"Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)"* e ss. mm. e ii.;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99 *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili"*;
- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"*;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni"*;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 *"Riforma del sistema regionale e locale"*;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *"Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"*;
- la Delibera di Assemblea Legislativa 26 luglio 2011, n. 51 *"Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica"*;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n- 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08 aprile 2016 *"Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili"*;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25 maggio 2016 *"Servizio affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di Arpae"*;

Premesso che:

1. l'art. 31, comma 2), lettera B del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59"* attribuisce alle Province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
2. l'art. 85, punto 1, lettera b) della Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 *"Riforma del sistema regionale e locale"* attribuisce alla Province, nel rispetto delle competenze statali, l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica;
3. la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *"Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"* attribuisce alla Regione Emilia-Romagna la funzione concernente le autorizzazioni, d'intesa con gli enti locali interessati, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici alimentati a fonti convenzionali e rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti (Art. 2 – comma 1 – lettera j), mentre le Province esercitano le funzioni relative alle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione (Art. 3 – comma 1 – lettera b);
4. la Legge Regionale del 30/07/2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
 - disciplina il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e stabilisce che, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
 - sempre dal 01/01/2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs. 387/03 precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n.26/04 del 23/12/2004;
 - dispone che dal 01/05/2016 le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite Arpae;
5. la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2015, n. 2173 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, stabilisce che l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia spetta alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. 387/03, concernente *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*, che:

1. al comma 1 dell'art. 12 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
2. al comma 3 dell'art. 12, sottopone ad autorizzazione unica la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;

3. allo stesso comma 3 stabilisce che l'autorizzazione unica è rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
4. al comma 4 del richiamato art. 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241/90 e ss.mm.e ii.;

Vista l'istanza presentata a questa Agenzia, in data 19/01/16, PGFC/2016/595, dalla ditta individuale **Malizia Marco**, con sede legale in Via Salvo d'Acquisto n. 12 05083 Bastia Umbra (PG) – C.F.: MLZMRC70C31D653Z – P. IVA: 03175200546, volta ad ottenere l'autorizzazione unica, ai sensi del D.Lgs. 387/2003, alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo **“idroelettrico”** ad acqua fluente di potenza idraulica nominale media di concessione pari a **99,76 kW** da realizzare sul fiume Bidente, in località Gualdo, **Comune di Meldola**;

Tenuto conto che:

- l'istanza presentata ricomprende la richiesta di attivazione di procedura di V.I.A., ai sensi della L.R. n. 9/99 e s.m.i., che a sua volta ricomprende la richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale e di utilizzo di aree del demanio idrico ai sensi del R.D. n. 1775/1933 e s.m.i.; la procedura di V.I.A. e la concessione di derivazione costituivano infatti, alla data di presentazione dell'istanza, endoprocedimenti da espletarsi all'interno della procedura di autorizzazione unica, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 10/09/2010;
- relativamente al rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica, la richiesta di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 di cui in oggetto costituisce un procedimento in concorrenza con analoga istanza presentata per il medesimo sito dalla ditta Energie e Servizi S.r.l. ed acquisita al prot. Prov. n. 59593/2015 del 26/06/2015;

Premesso che:

- relativamente alle istanze di concessione di derivazione di acqua pubblica a scopo idroelettrico presentate dalla ditta Malizia Marco (inoltrata in data 03/08/2011, prot. S.T.B. n. 190478/2011, e pubblicata sul BURER n. 135 del 31/08/2011) e dalla ditta Energie e Servizi S.r.l. (inoltrata in data 28/09/2011, prot. S.T.B. n. 235049/2011, e pubblicata sul BURER n. 158 del 26/10/2011) fu fatta dichiarazione di concorrenza ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933;
- il Servizio Tecnico di Bacino (S.T.B.) Romagna, con Determinazione Dirigenziale n. 3316 del 15/03/2012, emetteva il diniego dell'istanza di concessione presentata in data 03/08/2011 dalla ditta Malizia Marco e, con Determinazione Dirigenziale n. 143 del 10/01/2013, assentiva alla ditta Energie e Servizi S.r.l. la concessione a derivare acqua pubblica ad uso idroelettrico dal fiume Bidente, in località Gualdo, Comune di Meldola;
- con sentenza n.161/2014 del 16/04/2014, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche accoglieva il ricorso n. 169/2012 proposto dalla ditta Malizia Marco e per l'effetto annullò la determinazione dirigenziale n. 3316 del 15/03/2012 del S.T.B. Romagna (diniego della concessione a derivare acqua pubblica richiesta dalla ditta Malizia Marco), nonché i provvedimenti consequenziali, tra i quali la Determinazione Dirigenziale n. 143 del 10/01/2013 del S.T.B. Romagna (concessione a derivare acqua pubblica richiesta dalla ditta Energie e Servizi S.r.l.), *“... con salvezza del completo riesame del progetto attoreo e della successiva fase della comparazione del progetto attoreo con quello della controinteressata”*;

Dato atto del parere del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna, P.G. Regione 2015/0277762 del 29/04/2015, in cui, in risposta al quesito del Servizio Tecnico di Bacino Romagna (prot. S.T.B. n. 3934/2015 del 27/03/2015), venivano fornite puntuali indicazioni circa le modalità di riavvio dei procedimenti, in ottemperanza alla sentenza sopra citata e alle normative ambientali allora vigenti;

Precisato che il parere citato al capoverso precedente ha confermato che la sentenza n. 161/20104 ha fatto salve le pubblicazioni degli avvisi per la concessione di derivazione in concorrenza del 2011, avvenute sui BURER sopra citati e che, ai sensi della L.R. n. 9/99, entrambi i progetti devono essere sottoposti a V.I.A., da svolgersi all'interno del procedimento di Autorizzazione Unica previsto dal D.Lgs. n. 387/2003 per gli impianti di produzione di energia elettrica;

Considerato che:

- con nota del 02/02/2016, PGFC/2016/1336, questa Agenzia ha comunicato alla ditta l'improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione minima necessaria, così come previsto al punto 14.4 dell'Allegato al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010, inerente le linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili;
- trattandosi di procedimento in concorrenza ed essendo già stata presentato e dichiarato procedibile il progetto concorrente, con la medesima nota di cui al punto precedente, ha stabilito un termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa per la presentazione della documentazione integrativa necessaria per la procedibilità dell'istanza;
- con nota acquisita al PGFC/2016/2736 del 29/02/2016, la ditta Malizia Marco ha chiesto una proroga di 30/60 giorni per la consegna degli elaborati necessari per la procedibilità dell'istanza;
- con nota del 01/03/2016, PGFC/2016/2882, questa Agenzia ha concesso una proroga del termine precedentemente fissato per l'acquisizione della documentazione integrativa per un tempo massimo di 30 giorni;
- con nota del 31/03/2016, acquisita al PGFC/2016/4590 del 01/04/2016, e con nota del 07/04/2016, acquisita al PGFC/2016/5131 del 12/04/2016, la ditta Malizia Marco ha inviato la documentazione richiesta;
- con nota del 18/04/2016, PGFC/2016/5469, questa Agenzia ha comunicato l'avvio del procedimento alla ditta Malizia Marco, alla ditta concorrente Energie e Servizi S.r.l. e a tutti gli enti coinvolti;
- la nota citata al punto precedente precisava che il procedimento di Autorizzazione Unica di cui in oggetto veniva avviato il 12/04/2016, data di completamento della documentazione di progetto, e che contestualmente veniva riavviato il procedimento concorrente della ditta Energie e Servizi S.r.l., presentato in data 26/06/2015 (prot. Prov. n. 59593/2015), risultato procedibile in data 18/07/2015 (a seguito della presentazione delle integrazioni richieste) e immediatamente interrotto in attesa della presentazione e della procedibilità dell'istanza della ditta Malizia Marco;
- con la medesima nota di cui ai 2 punti precedenti veniva immediatamente sospeso il procedimento di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 relativo all'istanza presentata dalla ditta Malizia Marco in attesa dell'esito del provvedimento di V.I.A. di cui alla L.R. 9/99 e s.m.i. e contestualmente, con nota del 19/04/2016 PGFC/2016/5538, veniva immediatamente sospeso con la stessa motivazione anche il procedimento relativo all'istanza presentata dalla ditta Energie e Servizi S.r.l.;

Tenuto conto che:

- nell'ambito dell'espletamento della procedura di V.I.A., al fine di effettuare un'istruttoria integrata e funzionale, è stata indetta la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, dell'art. 18 della L.R. n. 9/1999 e s.m.i. e dell'art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che è stata svolta in forma unificata per i due proponenti e preordinata al rilascio:
 - del provvedimento di V.I.A.;
 - dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;
 - di tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta, le concessioni, le intese, gli atti di assenso, i permessi necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera;
- i rappresentanti legittimati a partecipare alla Conferenza di Servizi unificata appartengono ai seguenti enti:
 - Regione Emilia-Romagna:
 - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale;
 - Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna;
 - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici;
 - Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Forlì-Cesena;
 - Arpae:
 - Direzione Tecnica – Area Coordinamento Rilascio Concessioni – Progetto Demanio;
 - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

- Unità Valutazione di Impatto Ambientale;
- Unità Impianti;
- Unità Emissioni in Atmosfera, Reti Energia;
- Unità Concessioni Acque Minerali e Termali;
- Unità Concessioni;
- Servizio Territoriale di Forlì-Cesena;
- Provincia di Forlì-Cesena;
- Comune di Meldola;
- Unione dei Comuni della Romagna Forlivese;
- Azienda USL Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene Pubblica;
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna;
- Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (sostituita nel corso del procedimento dall'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po);
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
- e-Distribuzione S.p.A. - Divisione infrastrutture – Rete Italia Area Business Rete Elettrica;
- Ministero dello Sviluppo Economico:
 - Dipartimento per l'Energia – Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche – Divisione I – Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Georisorse – Direzione UNMIG;
 - Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale Nord-Est – Ufficio 13 – Sezione USTIF di Bologna;
- Comando Militare Esercito "Emilia-Romagna" - Ufficio Personale, Logistico e Servizi Militari;
- Aeronautica Militare – Comando 1° Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno – Marina Nord;
- Telecom Italia S.p.A.;
- Hera S.p.A. - S.O.T. di Forlì-Cesena;

Considerato che la Conferenza di Servizi ha organizzato i propri lavori come di seguito specificato:

- prima seduta, tenutasi in data 28/07/2016, in cui i due proponenti hanno illustrato i rispettivi progetti, che sono stati sottoposti all'esame della conferenza;
- seconda seduta, tenutasi in data 29/09/2016 e aggiornatasi poi al 18/10/2016 per consentire approfondimenti giuridici, in cui, a seguito dell'inammissibilità dei progetti, rilevata dalla Direzione Tecnica di ArpaE con nota del 17/10/2016, acquisita al PGFC/2016/15183, dovuta alla difformità degli stessi rispetto a quelli presentati nel 2011, la conferenza ha preso atto del fatto che tale condizione costituisse motivo ostativo alla conclusione positiva del procedimento di V.I.A. e conseguentemente al rilascio dell'Autorizzazione Unica;
- terza seduta, tenutasi in data 01/12/2016, in cui sono state valutate la documentazione e le osservazioni trasmesse dalle ditte in risposta al preavviso di diniego di cui all'art. 10bis della L.241/90 e s.m.i.;
- quarta seduta, tenutasi in data 18/01/2017, finalizzata alla richiesta di integrazioni;
- quinta seduta, tenutasi in data 29/05/2017, in cui sono stati raccolti i pareri di competenza degli Enti per la redazione del Rapporto Ambientale e per il rilascio dell'Autorizzazione Unica;
- seduta conclusiva, tenutasi in data 22/06/2017, in cui è stato sottoscritto il Rapporto sull'Impatto Ambientale;

Preso atto dei contenuti della nota della Direzione Tecnica di ArpaE, inviata in data 17/10/2016, acquisita al PGFC/2016/15183 ed esaminata nel corso della seconda seduta della Conferenza di Servizi, di cui si riporta un estratto:

“CONSIDERATA la necessità, per questa ARPAE, di procedere ad una verifica, preliminare rispetto ad ogni altra valutazione di merito, circa la corrispondenza tra i progetti presentati dalle due ditte nell'ambito del presente procedimento di VIA/Autorizzazione Unica e i progetti presentati e pubblicati nel 2011, dai quali la sentenza n. 161/2014 del TSAP ha chiesto di riavviare il procedimento;

RILEVATE, con riferimento al progetto presentato dalla ditta Malizia Marco, difformità tra gli elaborati presentati e pubblicati nel 2011 e quelli presentati nel 2016 aventi ad oggetto la localizzazione delle opere, l'edificazione dei fabbricati, la profilatura dell'argine e la modifica della briglia;

RILEVATE, con riferimento al progetto presentato dalla ditta Energie e Servizi srl, difformità tra gli elaborati presentati nel 2011 e quelli presentati nel 2015 aventi ad oggetto la scala di risalita dei pesci;

CONSIDERATO che, ove l'Amministrazione proseguisse nell'esame di merito dei progetti dedotti nel presente procedimento di VIA/Autorizzazione Unica, risulterebbe violato l'obbligo di conformarsi alla sentenza n.161/2014 del TSAP nonché il principio di par condicio delle domande ammesse in concorrenza nel 2011;

Per tutto quanto sopra esposto e per quanto concerne le proprie competenze, questa ARPAE si esprime in merito all'impossibilità di proseguire nell'esame in concorrenza delle domande di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico presentate dalla ditta Malizia Marco e dalla ditta Energie e Servizi srl nell'ambito del presente procedimento, risultando le medesime inammissibili per difformità rispetto ai progetti presentati dagli stessi concorrenti nell'anno 2011 e in ottemperanza alla sentenza del TSAP n. 161/2014 nella parte in cui richiede all'Amministrazione il completo riesame del progetto attoreo e della successiva fase della comparazione del progetto attoreo con quello della controinteressata”.

Vista la nota del 20/10/2016, PGFC/2016/15402, con cui questa Agenzia ha inoltrato a entrambe le ditte il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis della Legge 241/90 e s.m.i., sulla base di quanto emerso nella seconda seduta della Conferenza di Servizi unificata, in cui si è preso atto del fatto che quanto rilevato dalla Direzione Tecnica di Arpae nella nota sopra citata costituisce motivo ostativo alla conclusione positiva del procedimento di V.I.A. e conseguentemente al rilascio dell'Autorizzazione Unica,

Viste le osservazioni trasmesse dalle ditte in risposta al preavviso di diniego, pervenute in data 28/10/2016 e acquisite al PGFC/2016/15750 per la ditta Energie e Servizi S.r.l. e con nota del 31/10/2016 acquisita al PGFC/2016/15914 per la ditta Malizia Marco;

Preso atto dei contenuti della nota della Direzione Tecnica di Arpae, inviata in data 01/12/2016, acquisita al PGFC/2016/17438 ed esaminata nel corso della terza seduta della Conferenza di Servizi, di cui si riporta un estratto:

“In vista della Conferenza di Servizi del giorno 01/12/2016 si trasmettono le seguenti considerazioni in merito alla documentazione trasmessa dalle ditte in oggetto in risposta al preavviso di diniego di cui alla nota PGFC/2016/15402 del 20/10/2016.

... omissis ...

Con riferimento al proponente Malizia Marco questa Agenzia aveva rilevato, quale motivo ostativo all'accoglimento della domanda della ditta, difformità tra gli elaborati presentati e pubblicati nel 2011 e quelli presentati nel 2016 aventi ad oggetto la localizzazione delle opere, l'edificazione dei fabbricati, la profilatura dell'argine e la modifica della briglia.

In merito alle osservazioni presentate dal proponente al fine di superare tali motivi ostativi, va preliminarmente evidenziato che tali osservazioni sono pervenute in data 31/10/2016, cioè il giorno successivo la scadenza del termine perentorio fissato, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, in 10 giorni dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

Ferma restando la tardività delle osservazioni presentate, nel merito si rileva comunque quanto segue.

1) Il richiedente Malizia Marco riconosce innanzitutto che, a seguito della sentenza del TSAP n. 161/2014, "sono stati annullati tutti gli atti posti in essere dopo la data del sopralluogo del 20/01/2012, rimanendo quindi valide solo le pubblicazioni per la concessione di derivazione del 2011 per entrambe le ditte che hanno determinato la concorrenza" (par. 5 della nota prot. PGFC/2016/15914).

La necessità di ripartire dall'esame dei progetti pubblicati nel 2011, dunque, era ed è ben nota all'istante: in tale contesto non si comprende il motivo per cui l'istante abbia presentato un progetto in cui compaiono modificazioni apportate successivamente alla data di pubblicazione sul BUR n. 135 del 24/08/2011.

Riguardo la motivazione addotta dal proponente, per cui egli "si è adoperato per risolvere quanto

più possibile le criticità emerse nel diniego formulato dal Servizio Tecnico di Bacino" (par. 7 della nota), "dallo scrivente peraltro non condivise" (par.13 della nota), si evidenzia che tali criticità sono emerse in un diniego che è stato pronunciato dopo la suddetta, più volte richiamata, data di pubblicazione, fermo restando che non è ulteriormente comprensibile il motivo per cui, se il proponente Malizia non condivide le criticità riscontrate e formalizzate dall'STB nel provvedimento di diniego n. 3316 del 15.2.2012, considerato che tale provvedimento risulta annullato dalla sentenza del TSAP, abbia deciso di modificare il proprio progetto per superare tali criticità.

2) Il proponente afferma poi che: "Alla luce di quanto sopra non risulta affatto violato "l'obbligo di conformarsi alla sentenza n. 161/2014 del TSAP nonché il principio di par conditio delle domande ammesse in concorrenza nel 2011". Tra l'altro si segnala, che anche il concorrente ha apportato delle modifiche rispetto all'originario progetto del 2011." e che: "il rilievo che oggi viene avanzato al sottoscritto avrebbe (in ipotesi) potuto aver fondamento se i progetti avanzati fossero stati in numero superiore a quello attuale (ovvero due). Di talché, non risulta affatto violato il principio della par conditio delle domande ammesse in concorrenza."

Con riferimento a tali osservazioni occorre rilevare che, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di conformarsi alla sentenza n. 161/2014 del TSAP nonché del principio di par conditio delle domande ammesse in concorrenza nel 2011, questa Agenzia, avendo riscontrato differenze su entrambi i progetti presentati rispetto ai progetti originari del 2011, ha notificato a entrambi i proponenti il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis.

Non ci sono motivi per ritenere che il principio della par conditio delle domande possa trovare fondamento solo nel caso in cui venga presentato un numero di progetti in concorrenza superiore a due. In ogni caso il fatto che entrambi i proponenti abbiano apportato modifiche ai progetti non costituisce certamente un elemento valido per far decadere il principio della par conditio e tanto meno l'obbligo di conformarsi a quanto prescritto dalla sentenza.

Invero, il rispetto della par conditio dei concorrenti vale (non solo per eventuali concorrenti ulteriori) ma a maggior ragione nell'ambito del procedimento di concorrenza già dichiarato tra Malizia e Energie e Servizi. Tale principio risulta rispettato solo facendo ripartire entrambi gli iter istruttori dallo stesso momento. Per questo il preavviso di diniego è indirizzato ad entrambe le ditte con le stesse motivazioni.

3) Il proponente osserva infine che "Per quanto sopra esposto si ritiene che le difformità riscontrate dal Vs. ente, tra il progetto presentato nel 2011 e quello modificato presentato nel 2016 non devono essere considerate varianti sostanziali ma solo un adeguamento del progetto iniziale alle osservazioni per superare le criticità (dallo scrivente peraltro non condivise) formalizzate dal STB con il Diniego / Provvedimento n. 3316 del 15.3.2012 e Relazione Idraulica Allegata del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna."

In merito non appare pertinente il riferimento alla fattispecie di "variante sostanziale". Ciò che si rileva nei confronti di entrambe le ditte nel preavviso di diniego, infatti, non è l'aver presentato una variante sostanziale ma il non aver rispettato il dettato della sentenza nella parte in cui ha disposto di riavviare il procedimento dall'esame dei progetti pubblicati nel 2011.

Per quanto sopra rilevato e per quanto concerne le proprie competenze, lo scrivente ritiene che:

- la documentazione progettuale presentata da Energie e Servizi, in quanto conforme a quella pubblicata sul BUR n. 135 del 24/8/2011, è idonea a superare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, di cui alla nota PGFC/2016/15402 del 20/10/2016;*
- le osservazioni presentate dalla ditta Malizia Marco, per i motivi esposti in premessa, non sono idonee a superare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, di cui alla nota PGFC/2016/15402 del 20/10/2016."*

Considerato che la Conferenza di Servizi nella terza seduta, tenutasi in data 01/12/2016, ha preso atto delle valutazioni espresse dalla Direzione Tecnica di Arpae e ha stabilito di conseguenza che le osservazioni presentate dalla ditta Malizia Marco non risultavano idonee a superare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui alla nota PGFC/2016/15402 e che la Conferenza avrebbe proseguito unicamente con l'esame istruttorio del progetto presentato dalla ditta Energie e Servizi S.r.l.;

Dato atto che la Conferenza di Servizi unificata, nella quarta seduta, tenutasi in data 18/01/2017, ha ritenuto di precisare che, in merito alla necessità di concludere con un unico atto le istruttorie relative alle domande in concorrenza, si sarebbe data risposta congiunta ad entrambe le ditte tramite un atto deliberativo della Giunta Regionale, quale ente competente ad esprimersi nella procedura di VIA;

Vista la nota inviata da questa Agenzia in data 19/01/2017, PGFC/2017/727, con cui è stato comunicato alle ditte concorrenti quanto riportato nei due capoversi precedenti;

Vista la Determinazione della Direzione Tecnica di Arpae DET-AMB-2017-3591 del 10/07/2017, con cui è stata rilasciata alla ditta Energie e Servizi S.r.l. la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Bidente e di aree del demanio idrico in località Gualdo nel Comune di Meldola (FC), ad uso idroelettrico;

Dato atto che:

- in adempimento a quanto previsto dall'art. 18, comma 3 della L.R. 9/99 e s.m.i., questa Agenzia ha trasmesso in data 01/06/2017, con nota PGFC/2017/8473 del 01/06/2017, alle amministrazioni convocate in Conferenza di Servizi unificata, lo schema del Rapporto sull'impatto ambientale relativo ai progetti presentati in concorrenza dalle ditte Energie e Servizi S.r.l. e Malizia Marco;
- la Conferenza di Servizi unificata, nella seduta conclusiva del 22/06/2017, ha approvato il Rapporto sull'Impatto Ambientale relativo al progetto presentato dalla ditta Energie e Servizi S.r.l., esprimendo per esso una Valutazione di Impatto Ambientale positiva con prescrizioni;
- nella medesima seduta conclusiva, la conferenza di Servizi unificata, così come esplicitato al paragrafo "4. Conclusioni" del Rapporto sull'impatto Ambientale di cui al punto precedente, ha richiamato il fatto che, nella seduta del 01/12/2016, le osservazioni del proponente Malizia Marco al preavviso di diniego inviato a i sensi dell'art. 10Bis della L. 241/90 e s.m.i. ad entrambe le ditte (PGFC/2016/15402 del 20/10/2016) non sono state ritenute idonee a superare i motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e conseguentemente al rilascio dell'Autorizzazione Unica i sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;
- questa Agenzia, terminata la fase istruttoria del progetto relativa alla VIA, ai sensi della Direttiva Regionale per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015, approvata con D.G.R. n. 1795/2016, ha inviato il Rapporto Ambientale sottoscritto dai partecipanti alla Conferenza di Servizi unificata con nota PGFC/2017/10589 del 12/07/2017, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al prot. Reg. PG/2017/518417 del 12/07/2017;

Vista la Delibera del Servizio Valutazione Impatto e Promozione della Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna n. 1293 del 11/09/2017, pubblicata sul BURER n. 263 Parte Seconda del 04/10/2017, avente ad oggetto *"Provvedimento di via dei progetti in concorrenza per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo "micro-idroelettrico" sul fiume Bidente in comune di Meldola presentato da Energie e Servizi S.r.l. e per la realizzazione di un impianto ad acqua fluente per la produzione di energia idroelettrica presentato da Malizia Marco - presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, LR 9/99)"*, in cui è stato deliberato quanto segue:

- *di decidere, conformemente a quanto determinato nella seduta della Conferenza di Servizi unificata del 01/12/2016, che le osservazioni trasmesse dalla ditta Malizia Marco in data 31/10/2016 (acquisite al protocollo di Arpae SAC PGFC/2016/15914 del 03/11/2016) non consentono di superare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di V.I.A. rilevati nel preavviso di diniego inviato da Arpae SAC in data 20/10/2016 con nota PGFC/2016/15402;*
- *di decidere conseguentemente che il progetto presentato dalla ditta Malizia Marco non può essere valutato in quanto, in esecuzione della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 161/2014, inammissibile in relazione alle modifiche apportate rispetto al progetto presentato nel 2011 e per il quale è stata fatta dichiarazione di concorrenza per l'utilizzo della risorsa ai sensi del Regio Decreto 1775/33;*
- *la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto per la realizzazione di un nuovo impianto micro-idroelettrico del tipo presa/rilascio, posto in sinistra idrografica in corrispondenza di una briglia esistente che utilizza un'opera di presa esistente con potenza nominale di concessione di 71 kW, presentato dalla ditta Energie e Servizi S.r.l. in Comune di Meldola, località Gualdo, poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti delle valutazioni espresse dalla Conferenza di Servizi unificata conclusasi il giorno 22/06/2017, è nel complesso ambientalmente compatibile, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni citate nei punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi unificata, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, ... omissis ..."*

Ritenuto opportuno per quanto sopra esposto **diniegare** l'autorizzazione unica richiesta dalla ditta Malizia Marco per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte

rinnovabile di tipo "idroelettrico" ad acqua fluente di potenza idraulica nominale media di concessione pari a **99,76 kW** da realizzarsi sul fiume Bidente, località Gualdo, in Comune di Meldola;

Atteso che in attuazione della L.R. n. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs. n. 387/03;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa da Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta del Responsabile del procedimento;

DETERMINA

- 1) **di diniegare** alla società individuale **Malizia Marco**, con sede legale in Via Salvo d'Acquisto n. 12 05083 Bastia Umbra (PG) – C.F.: MLZMRC70C31D653Z – P. IVA: 03175200546, per i motivi ostativi espressi in premessa ed in relazione alla conclusione negativa della Valutazione di Impatto Ambientale, l'autorizzazione richiesta per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "idroelettrico" ad acqua fluente di potenza idraulica nominale media di concessione pari a **99,76 kW** da realizzarsi sul fiume Bidente, località Gualdo, in Comune di Meldola;
- 2) **di fare** salvi i diritti di terzi;
- 3) **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 4) **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, resa da Tamara Mordenti, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 5) **di precisare** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna ovvero al Tribunale Superiore delle AA.PP. entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento dello stesso;
- 6) **di trasmettere** il presente provvedimento alla Società individuale Malizia Marco, alla società Energie e Servizi s.r.l., all'Area Coordinamento rilascio Concessioni della Direzione Tecnica di Arpae, alla Sezione territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, all'Azienda USL di Romagna – D.S.P. di Forlì, al Comune di Meldola, all'Unione dei Comuni della Romagna forlivese, alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Politiche Energetiche e Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena

Arch. Roberto Cimatti

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.